Approvato con delibera n. 6 del CDD del 28.10.2026
Approvato con delibera n. 9 del CDI del 29.10.2026

REGOLAMENTO SUI PASSAGGI TRA PERCORSI SCOLASTICI, SUGLI ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ

Testo organico e aggiornato integrato con le disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale 7 agosto 2026, n. 163, e con le indicazioni operative della Nota MIM DGOSV prot. 161740 dell'11 settembre 2026.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione".
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e in particolare l'art. 45, comma 2, relativo all'iscrizione degli studenti stranieri.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e in particolare l'articolo 1, comma 7, come novellato dall'art. 1, comma 3, del Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2025, n. 164.
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, relativo ai limiti numerici per la costituzione delle classi.
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante norme per il riassetto del sistema di istruzione degli adulti.
- Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VII, 9 aprile 2024, n. 3250.
- Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 novembre 2025, n. 218, inerente alla disciplina degli esami di idoneità.
- Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 7 agosto 2026, n. 163, recante "Ordinanza ministeriale sugli esami integrativi nei percorsi della scuola secondaria di secondo grado".
- Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, prot. AOODGOSV n. 0161740 dell'11 settembre 2026.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Commissione per i passaggi

1. A seguito delle istanze di passaggio ricevute, è istituita presso l'Istituto la Commissione per i passaggi, articolata per ambiti disciplinari (Area Scientifico-Tecnologica/Sportiva ed Area delle Scienze Umane ed Economico-Sociale).

2. La Commissione è composta dai docenti referenti degli indirizzi di studio prescelti e dalla Funzione Strumentale per l'Orientamento in itinere (AREA A2), ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
3. La Commissione ha il compito di istruire tutte le domande di passaggio e di integrazione pervenute dagli studenti interni ed esterni, verificare la documentazione scolastica pregressa e coordinare i colloqui orientativi e le sessioni d'esame.

Articolo 2 - Disponibilità dei posti

1. L'accoglimento delle domande di passaggio è strettamente ed esclusivamente subordinato alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di posti nella classe e nell'indirizzo di studio richiesto.
2. La disponibilità è determinata nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, delle capienze fisiche delle aule e della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e delle "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" di cui al DM del 26 agosto 1992.
3. L'esatta verifica dei posti disponibili per le classi intermedie e finali è effettuata a seguito della conclusione delle operazioni di scrutinio finale e di esito delle prove relative alla sospensione del giudizio e rideterminata nel corso dell'anno scolastico in seguito a eventuali richieste di trasferimento in uscita o ritiri scolastici.

Articolo 3 - Ordine prioritario delle domande e gestione delle liste d'attesa

1. La domanda può essere presentata secondo i seguenti scaglioni temporali:
 a. *In via ordinaria (1° scaglione):* entro il **10 luglio**, per l'iscrizione all'anno scolastico successivo e per gli studenti che devono sostenere gli esami integrativi di cui al CAPO III del presente Regolamento.
 b. *Domande tardive (2° scaglione)* - dall'**11 luglio al 31 agosto**. Le richieste pervenute in questo intervallo vengono inserite in una lista d'attesa che scade tassativamente il 31 agosto. L'esame e l'accoglimento delle domande di cui ai punti a) e b) sono rigorosamente subordinati alla verifica dell'effettiva disponibilità di posti che emerge a seguito degli scrutini differiti e delle prove di recupero del debito scolastico.
 c. *In corso d'anno (3° scaglione)* - solo per i passaggi degli studenti iscritti al primo biennio di cui al CAPO II: tassativamente entro il **31 gennaio**, ai fini dell'inserimento immediato nella classe dell'anno scolastico in corso. Le domande non accolte nelle fasi a) e b) possono essere reiterate a partire dal 1° settembre, per l'anno in corso.
 d. *Al termine dell'a.s. per l'a.s. successivo (4° scaglione)*: dal **10 giugno al 10 luglio**, per chi non ha avuto accoglimento nell'a.s. precedente e vuole reiterare la richiesta di ammissione per l'a.s. successivo.
2. Le liste di attesa scadono il 31 agosto e il 31 gennaio di ogni anno. Non saranno prese in considerazione domande per l'a.s. successivo se non presentate o reiterate all'interno della finestra **10 giugno - 10 luglio**.
3. Le istanze pervenute entro i termini stabiliti sono esaminate applicando il seguente ordine di priorità generale tra categorie:
 a) Studenti interni all'Istituto che richiedono il cambio di indirizzo o opzione.
 b) Studenti provenienti da percorsi o indirizzi differenti di altre istituzioni scolastiche.

4. In presenza di saturazione dei posti disponibili all'interno di una medesima categoria, viene formulata una lista d'attesa applicando ordinatamente i sotto-criteri di precedenza previsti al Capo VI, Articolo 12 del presente Regolamento.

CAPO II – PASSAGGIO SENZA ESAME NEL PRIMO BIENNIO (CLASSI I E II)

Articolo 4 - Modalità e termini di passaggio

1. Ai sensi dell'articolo 1 dell'O.M. n. 163/2026, al fine di favorire il successo formativo e il riorientamento degli studenti, i passaggi tra percorsi, indirizzi, articolazioni e opzioni all'interno del primo biennio avvengono senza il previo sostenimento di esami integrativi.
2. I passaggi nel primo biennio sono consentiti secondo i seguenti termini e fattispecie:
 a) *Passaggio in corso d'anno (Classi I e II*): Gli studenti iscritti al primo e al secondo anno possono richiedere l'iscrizione alla classe corrispondente di altro percorso entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico. Il termine del 31 gennaio ha natura tassativa e perentoria.
 b) Passaggio a seguito di scrutinio finale del primo anno: Gli studenti ammessi alla classe seconda in sede di scrutinio finale possono richiedere l'inserimento nella seconda classe di altro percorso di studi.
 c) Passaggio a seguito di non ammissione al secondo anno: Gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale del secondo anno possono richiedere l'iscrizione alla classe seconda (corrispondente a quella frequentata con esito negativo) di altro percorso, indirizzo o opzione.

Articolo 5 - Procedura amministrativa e colloquio orientativo

1. *Procedura amministrativa delle domande:* Le istanze di passaggio devono essere presentate dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale (o dallo studente se maggiorenne) direttamente al Dirigente Scolastico dell'istituzione scolastica ricevente prescelta per la frequenza, dandone contestuale e formale conoscenza alla scuola di provenienza.
2. *Natura e svolgimento del colloquio orientativo:* L'inserimento dell'alunno nella nuova classe è preceduto da un colloquio orientativo predisposto dall'istituto ricevente a seguito dell'accoglimento della domanda. Come specificato dalla Nota MIM prot. 161740/2026, tale colloquio ha natura puramente orientativa e scevra da qualsiasi finalità valutativa o sanzionatoria. Per gli studenti che iniziano il percorso dall'inizio dell'anno scolastico, tale colloquio si tiene prima dell'inizio delle lezioni; per gli studenti che si inseriscono in corso d'anno e comunque entro e non oltre il 31 gennaio, il colloquio si tiene nel corso del primo mese di inserimento.
3. *Composizione della commissione di orientamento:* Il colloquio si svolge alla presenza del Dirigente scolastico o suo delegato, della Funzione Strumentale per l'Orientamento in itinere e del referente di indirizzo, al fine di offrire ai docenti indispensabili elementi informativi sulle caratteristiche del percorso di provenienza e permettere la tempestiva programmazione delle attività didattiche e di riallineamento.
4. *Interventi didattici integrativi:* A seguito del colloquio, il Consiglio della classe di accoglienza adotta specifici interventi didattici integrativi volti ad assicurare l'effettiva acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze

necessarie per colmare le lacune nelle discipline non previste nel percorso di provenienza e garantire una proficua frequenza.

CAPO III – PASSAGGI ED ESAMI INTEGRATIVI NEL TRIENNIO (CLASSI III, IV E V)

Articolo 6 - Ambito di applicazione e tipologie di candidati

1. A decorrere dal terzo anno dei percorsi della scuola secondaria di secondo grado, il passaggio ad una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione è subordinato alla verifica della disponibilità dei posti ed al preventivo superamento di un esame integrativo.
2. Sostengono gli esami integrativi le seguenti categorie di studenti:
 a) Studenti ammessi alla classe successiva: Coloro che, in sede di scrutinio finale a partire dal secondo anno, sono stati ammessi alla classe terza, quarta o quinta e richiedono il passaggio alla classe corrispondente di altro indirizzo.
 b) Studenti non ammessi alla classe successiva: Coloro che, in sede di scrutinio finale a partire dal terzo anno, non sono stati ammessi alla classe successiva e richiedono il passaggio ad una classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo di altro percorso.

Articolo 7 - Oggetto, commissione e svolgimento delle prove

1. *Oggetto degli esami:* Gli esami integrativi vertono sulle discipline o parti di discipline del piano di studi dell'indirizzo di destinazione non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
2. *Tipologia di prove:* L'accertamento della preparazione avviene tramite prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche ed orali secondo le specificità delle discipline oggetto di verifica, sugli obiettivi minimi definiti dai Dipartimenti e secondo le modalità stabilite dalla delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 17 maggio 2017 per le prove di recupero.
3. *Commissione d'esame:* La commissione è nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato) ed è composta da docenti della classe a cui l'aspirante tende, in numero non inferiore a tre, garantendo la rappresentanza di tutte le discipline oggetto d'esame.
4. *Valutazione ed esito:* L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna delle discipline oggetto di prova. Sono adottati gli stessi criteri di valutazione deliberati dall'Istituto e inseriti nel PTOF 2025-2028.
5. *Calendario e sessione:* Gli esami integrativi si svolgono in un'unica sessione speciale da concludersi tassativamente prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico di riferimento, nel mese di settembre. Il calendario è definito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti, e tempestivamente comunicato alle famiglie.

Articolo 8 - Procedura amministrativa per gli esami integrativi

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi devono essere presentate dagli studenti maggiorenni o dai genitori/esercenti la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico dell'istituto ricevente, inviandone informazione contestuale alla scuola di appartenenza, entro e non oltre i termini indicati nello scaglione ordinario (**10 luglio**).
2. A seguito del positivo superamento delle prove integrative, il Dirigente Scolastico della scuola ricevente emette la formale comunicazione di accoglimento ed il Dirigente della scuola d'origine provvede alla presa d'atto del trasferimento d'iscrizione.

CAPO IV – STUDENTI DI SCUOLE STRANIERE

Articolo 9 - Studenti provenienti da scuole straniere

1. *Studenti soggetti all'obbligo di istruzione:* Per gli studenti provenienti da una scuola straniera all'estero o da una scuola straniera operante in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, rientranti nella fascia dell'obbligo scolastico, si applicano le disposizioni dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Tali studenti sono iscritti alla classe corrispondente e per essi il Consiglio di classe predispone specifici interventi didattici integrativi nel corso dell'anno scolastico, senza il ricorso a preventivi esami integrativi. L'accoglimento delle domande è strettamente ed esclusivamente subordinato alla sussistenza di un'effettiva disponibilità di posti nella classe di corrispondenza.
2. *Studenti non soggetti all'obbligo di istruzione:* Gli studenti provenienti da scuole straniere che abbiano superato l'età dell'obbligo di istruzione e intendano iscriversi ad un percorso di scuola secondaria di secondo grado sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con il percorso di provenienza, secondo la disciplina di cui all'O.M. 163/2026 e del Capo III del presente Regolamento. In ogni caso, di norma gli studenti non possono essere inseriti in classi successive di oltre due anni rispetto a quella corrispondente alla loro età.
3. Sono fatte salve le norme eventualmente più favorevoli previste da Accordi e Intese bilaterali internazionali.

CAPO V – ESAMI DI IDONEITÀ

Articolo 10 - Requisiti, limiti e termini

1. Gli esami di idoneità consentono lo svolgimento di prove volte ad accedere ad una classe successiva a quella per la quale si possiede già il titolo di ammissione.
2. Non è consentito sostenere esami di idoneità per accedere a classi che distino più di due anni scolastici rispetto al titolo di ammissione posseduto dal candidato.
3. Ai sensi del D.M. n. 218/2025, nel caso in cui l'esame di idoneità si riferisca a due anni di corso, la commissione d'esame è presieduta da un presidente esterno all'istituzione scolastica, nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti scolastici.

4. *Termine di presentazione:* In attuazione del D.M. 11 novembre 2025, n. 218, le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico entro e non oltre il **31 marzo** di ciascun anno scolastico. Tale termine sostituisce ed abroga qualsiasi diversa scadenza precedentemente stabilita in Vademecum o circolari interne.
5. Gli esami di idoneità sono sostenuti al termine dell'anno scolastico e comunque entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti e, se del caso, l'Ufficio Scolastico Territoriale, fissa il calendario delle prove che potranno tenersi anche in concomitanza con le prove di recupero del debito.
6. La commissione è formata dai docenti della classe a cui il candidato aspira, integrata, ove previsto, da un presidente esterno designato dall'UST.
7. *Discipline oggetto d'esame e modalità delle prove:* l'esame di idoneità versa sui programmi integrali delle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali si sostiene l'esame. L'accertamento si articola in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali volte a verificare il conseguimento degli obiettivi minimi definiti dai Dipartimenti e delle competenze previste dalle indicazioni nazionali.
8. *Criteri di valutazione ed esito:* I candidati conseguono l'idoneità alla classe richiesta qualora ottengano una votazione non inferiore a sei decimi (6/10) in ciascuna delle discipline oggetto d'esame. L'esito dell'esame, con l'indicazione dei voti attribuiti nelle singole discipline, viene pubblicato all'albo dell'istituzione scolastica e verbalizzato dalla commissione esaminatrice.

CAPO VI – TEMPISTICHE, SCAGLIONI, LISTE D'ATTESA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 11 - Tabella riassuntiva degli scaglioni temporali per i passaggi e le iscrizioni di studenti esterni

Scaglione	Periodo di Acquisizione Domande	Tipologia di Istanza e Descrizione
1° Scaglione	Entro il **10 luglio**	Domande ordinarie di passaggio per l'a.s. successivo (con o senza esami integrativi).
2° Scaglione	Dall'**11 luglio al 31 agosto**	Domande tardive di passaggio, valutate in base ai posti residui al termine delle prove di recupero.
3° Scaglione	Dal 1° settembre ed entro e non oltre il **31 gennaio**	Domande di passaggio in corso d'anno nel **primo biennio** (tassativo ex O.M. 163/2026).
4° Scaglione	Dal **10 giugno al 10 luglio**	Reiterazione delle domande inserite in lista d'attesa nell'anno precedente,

Scaglione	Periodo di Acquisizione Domande	Tipologia di Istanza e Descrizione
		che ancora intendono manifestare interesse per l'iscrizione nell'a.s. successivo.
ESAMI DI IDONEITA'	Entro il **31 marzo**	Termine perentorio per la presentazione delle domande per Esami di Idoneità.

Articolo 12 - Criteri di precedenza per le liste d'attesa

1. Qualora le istanze di passaggio appartenenti alla medesima categoria di priorità (ex Art. 3) eccedano i posti disponibili, si formula una lista di attesa applicando ordinatamente i seguenti sotto-criteri:
 1. Alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992.
 2. Presenza di fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti l'Istituto.
 3. Trasferimento della residenza del nucleo familiare nei comuni del bacino dell'Istituto per comprovati motivi lavorativi o personali.
 4. Trasferimento dal medesimo indirizzo di studio.
 5. Ordine cronologico di protocollazione dell'istanza.
2. Per gli studenti che chiedono il passaggio a una classe del Liceo Scientifico Sportivo, si tiene conto anche dei crediti sportivi come definiti nei "Criteri di ammissione alle classi prime e successive" del PTOF 2025-2028.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19 - Entrata in vigore, abrogazioni e coordinamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Online e sul sito istituzionale della scuola.
2. Le disposizioni qui contenute abrogano e sostituiscono integralmente ogni norma difforme contenuta nei regolamenti interni, circolari, vademecum o delibere precedentemente adottate dall'Istituto.
3. Tutti i moduli d'iscrizione e i protocolli informativi destinati alle famiglie ed agli utenti sono conformati alle presenti disposizioni normative.